



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Reg. (CE) della Commissione del 4 ottobre 2011, n. 988/2011;

VISTO il Decreto Direttoriale 27 ottobre 2011, recante disciplina per lo svolgimento dell'attività di pesca del rossetto nella GSA9, divulgato tramite l'affissione all'albo degli Uffici marittimi delle regioni Toscana e Liguria e sul sito internet www.politicheagricole.gov.it;

VISTO il Decreto Direttoriale 5 dicembre 2011, recante modifica del punto 9 delle premesse del decreto direttoriale 27 ottobre 2011;

VISTO il verbale delle attività di verifica e controllo espletate, senza preavviso, dai funzionari della Commissione Europea in data 24 gennaio 2012;

RITENUTO necessario adeguarsi alle osservazioni esplicitate dai funzionari nel corso della verifica ed indicate nel predetto verbale;

DECRETA

1. Il punto 2 dell'art. 1 del Decreto Direttoriale 27 ottobre 2011, recante disciplina per lo svolgimento dell'attività di pesca del rossetto nella GSA9 è sostituito come segue "le imprese armatrici autorizzate hanno l'obbligo, per ogni giornata di pesca, di compilare il giornale di bordo di cui al Reg. CE) 1224/2009; lo stesso deve essere consegnato all'Autorità marittima competente entro le 24 ore successive alla compilazione che deve avvenire anche nell'ipotesi in cui l'attività di cattura è negativa".
2. Il punto 6 dell'art. 1 del richiamato Decreto Direttoriale 27 ottobre 2011 è sostituito come segue "la pesca è autorizzata da un'ora dopo l'alba e fino al tramonto. La pesca in orario notturno e con fonti luminose è proibita".

Il presente provvedimento è divulgato tramite l'affissione all'albo degli Uffici marittimi delle regioni Toscana e Liguria e sul sito internet www.politicheagricole.gov.it.

Roma, 27 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate